

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 125 del 28 novembre 2013

Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza dal mese di dicembre 2013.

[Consiglio regionale]

L'articolo 14 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito l'articolo 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell'anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

Con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 l'Ufficio di presidenza ha determinato la spesa complessiva da assegnare ai gruppi quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 in euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50) e il criterio di ripartizione fra i gruppi della stessa stabilendo di assegnare il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

La succitata deliberazione riportava, inoltre, nella allegata Tabella A la ripartizione del contributo tra i gruppi consiliari, sulla base del numero e della consistenza degli stessi alla data di adozione del provvedimento, e rimandava ad un apposito provvedimento dell'Ufficio di presidenza l'aggiornamento della tabella in conseguenza della variazione del numero dei gruppi e della loro consistenza numerica.

Con deliberazione del 3 aprile 2013 n. 25 è stata approvata una prima variazione della tabella A per i mesi di marzo e aprile a seguito delle dimissioni del consigliere regionale Gustavo Franchetto dal gruppo consiliare Italia dei Valori e della sua adesione, a far data dal 1° marzo, al gruppo Misto e delle dimissioni in data 25 marzo 2013 del consigliere regionale Andrea Causin.

Con deliberazione del 2 maggio n. 35 è stata approvata una seconda variazione della tabella A, con decorrenza maggio 2013, a seguito della surroga del consigliere regionale Andrea Causin con il signor Giampietro Marchese e della costituzione del nuovo gruppo consiliare Futuro Popolare al quale hanno aderito i consiglieri Raffaele Grazia, Stefano Valdegamberi (entrambi

precedentemente appartenenti al gruppo Unione di Centro) e Gustavo Franchetto (appartenente al gruppo Misto).

Con successiva deliberazione del 22 agosto 2013 n. 94 è stato approvato un ulteriore aggiornamento della tabella A), con decorrenza agosto 2013, a seguito dell'assegnazione al Gruppo consiliare Misto del Consigliere regionale Santino Bozza ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con nota del 25 novembre 2013 (prot. n. 20987) il Segretario generale ha informato che i consiglieri regionali Davide Bendinelli, Mauro Mainardi, Leonardo Padrin e Remo Sernagiotto, con nota prot. 20880 del 22 novembre 2013, hanno comunicato la costituzione, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto, del nuovo Gruppo consiliare Forza Italia, nominando quale Presidente del gruppo il consigliere Leonardo Padrin e quale Vicepresidente il consigliere Mauro Mainardi.

Conseguentemente si rende ora necessario aggiornare, con decorrenza dal mese di dicembre 2013, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione n. 94 del 22 agosto 2013, come da allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;
- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;
- viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013, n. 25 del 3 aprile 2013, n. 35 del 2 maggio 2013 e n. 94 del 22 agosto 2013;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di aggiornare, dal mese di dicembre 2013, per le motivazioni indicate in premessa, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 94 del 22 agosto 2013, come da allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nell'impegno e nelle prenotazioni d'impegno assunti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.